REGOLAMENTO (CEE) N. 2546/79 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1979

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2187/79 e (CEE) n. 2281/79 relativi all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1978/1979 e deroga al regolamento (CEE) n. 2186/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2397/79 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2187/79 della Commissione [3] e l'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2281/79 della Commissione [4] dispongono che i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola del tipo R I e R II e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con questi possono procedere alla distillazione per un quantitativo di vino pari al massimo al 60 % del quantitativo sotto contratto ; che le attuali disponibilità di questi due tipi di vino da tavola superano ampiamente, per quanto riguarda la quantità, le previsioni di raccolto che hanno condotto alla fissazione per questi vini dell'aliquota di 60 % ; che, tenuto conto della presente situazione, occorre fissare tale aliquota a 100 % ;

considerando che i contratti di magazzinaggio a lungo termine contemplati dai predetti regolamenti scadono al più tardi il 15 novembre 1979 ; che, affinché l'applicazione del presente regolamento possa produrre gli effetti previsti sul mercato dei vini da tavola, è indispensabile prorogare i termini di cui agli articoli 4, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2186/79 [5], prevedendo anche i necessari adeguamenti dei contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I termini « 60 % » di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2187/79 e all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2281/79 sono sostituiti dai termini « 100 % ».

Articolo 2

1. Per i produttori che intendono avvalersi delle disposizioni dell'articolo 1 e i cui contratti di magazzinaggio a lungo termine sono scaduti prima del 15 ottobre 1979, i termini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2186/79 sono prorogati di 30 giorni.

2. Se ci si avvale della possibilità di effettuare distillazioni supplementari, di cui all'articolo 1, i contratti di magazzinaggio già stipulati, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2186/79, sono considerati, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, come concernenti soltanto la quantità di vino non formante oggetto di distillazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 4.
(3) GU n. L 252 del 6. 10. 1979, pag. 14.
(4) GU n. L 262 del 18. 10. 1979, pag. 22.
(5) GU n. L 252 del 6. 10. 1979, pag. 10.